



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera
n. 125 del 29/12/2022

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni degli enti afferenti alla gestione associata in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), previsti dal D.lgs. del 3 aprile 2006 n.152, dalla L.R.T. 12 febbraio 2010 n.10 oltre che dallo Statuto dei Comuni facenti parte dell'Unione Valdera.
- 2) I comuni di *Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera* hanno stabilito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 co 2 lett. c. 2 dello Statuto dell'Unione Valdera, di istituire l'ufficio comune per la gestione in forma associata delle funzioni di competenza comunale relative alla Valutazione di Impatto Ambientale, così come definite dalla L.R.T. 10/2010.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di Giunta dell'Unione Valdera di approvazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di VIA di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione Valdera e convenzionati con essa, oppure di competenza di enti terzi per cui gli Enti di cui sopra, o l'Unione di Comuni stessa e i comuni convenzionati, siano chiamati all'espressione di pareri, individuati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R.T. 10/2010.

Art. 3

Autorità competente

- 1) L'Autorità Competente è la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA. Pertanto, per i relativi procedimenti di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione Valdera, l'Autorità Competente è la Giunta dell'Unione Valdera.



Art. 4 Proponente

Il proponente è il soggetto di natura pubblica o privata che predispone il progetto da sottoporre alla procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura.

Art. 5 Soggetti competenti in materia ambientale

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti.

Art. 6 Organizzazione dell'ufficio associato VIA

L'Unione Valdera è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Ufficio Associato VIA.

La struttura operativa competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale è individuata nell' "Area Servizi Tecnici" dell'Unione Valdera. Tale struttura costituisce il supporto organizzativo e provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia e in particolare:

- 1) alla predisposizione della fase istruttoria dei procedimenti di VIA, assoggettabilità a VIA e VIA postuma;
- 2) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- 3) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
- 4) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dalla legislazione nazionale e regionale;
- 5) alla pubblicazione di tutta la documentazione come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R.T. 10/2010 dei progetti sottoposti a procedura di VIA e verifica di assoggettabilità con il relativo esito.

Art. 7 Composizione del Nucleo Intercomunale V.I.A.

L'Ufficio Associato si avvale del supporto tecnico di un apposito Nucleo Intercomunale di V.I.A., denominato "**Nucleo V.I.A.**", al fine di garantire un approccio integrato tra le varie competenze tecniche che possano contribuire alla valutazione della sensibilità dei territori e ai possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale degli stessi. Il **Nucleo V.I.A.** è composto da:

1. Responsabile dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera con diritto di voto.
2. Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera con diritto di voto.
3. N. 8 (otto) membri Resp.li esperti in materia di urbanistica, lavori pubblici e ambiente con diritto di voto (uno per ogni singolo comune dell'Unione Valdera).
4. Esperto o esperti nella materia da trattare, in caso di esigenze specifiche, interno alle amministrazioni o anche esterno qualora alcune professionalità non fossero presenti nelle piante organiche dei Comuni e dell'Unione, da nominare prima dell'esame del singolo progetto.
5. Segretario verbalizzante.



Tra i componenti del **Nucleo V.I.A.** selezionati rientrano quelli facenti parte delle Amministrazioni comunali direttamente coinvolte o comunque interessate dall'intervento proposto, con rispetto del principio di separazione tra autorità proponente ed autorità competente.

- 1) Il **Nucleo V.I.A.** è istituito contestualmente all'approvazione del presente regolamento e dura in carica a tempo indeterminato.
- 2) Per ogni procedura l'ufficio associato richiede l'espressione di un parere al **Nucleo V.I.A.** il quale si esprime per mezzo di una conferenza interna da eseguirsi anche per via telematica, cui partecipano i membri di cui al presente articolo.
- 3) Le sedute avranno validità con la presenza di almeno quattro dei membri Resp.li esperti in materia di urbanistica, lavori pubblici e ambiente di ogni singolo comune dell'Unione Valdera escluso il tecnico istruttore del comune richiedente la procedura di V.I.A.
- 4) Nessun compenso economico verrà riconosciuto ai membri titolari del **Nucleo V.I.A.** mentre verrà riconosciuto un rimborso spese (gettone di presenza), da erogare al membro esperto del **Nucleo V.I.A.** che partecipa ai lavori fuori dall'ambito delle attività dell'Ente di appartenenza. Tale gettone verrà stabilito in modalità fissa e verrà previsto nell'apposito bilancio dell'Unione Valdera.

Art. 8

Funzioni dei Responsabili dell'Ufficio Associato VIA

- 1) Le funzioni di direzione dell'Ufficio Associato VIA e la rilevanza esterna dei pareri sono assicurate dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera. Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, oltre a far parte del **Nucleo V.I.A.**, svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività dell'Ufficio associato VIA, l'attuazione delle finalità della gestione associata e realizza gli obiettivi e le direttive fissati dalla Giunta;
 - b) elabora le proposte di riorganizzazione dell'Ufficio VIA e delle funzioni da gestire in forma associata.
- 2) Il Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate e, oltre a far parte del **Nucleo V.I.A.** svolge le seguenti funzioni:
 - a) svolge attività di coordinamento, impulso e verifica;
 - b) recepisce i pareri da parte degli enti di competenza e li trasmette al comune richiedente le procedure di V.I.A., per le relative controdeduzioni/integrazioni;
 - c) recepisce il parere espresso dal **Nucleo V.I.A.** per la successiva trasmissione all'Autorità Competente;
 - d) invia, almeno una volta ogni primo trimestre dell'anno successivo, una relazione alla giunta dell'Unione Valdera sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 3) In caso di assenza del Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate le relative funzioni potranno essere assolte dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
- 4) Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante (da nominare con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici), il relativo verbale che



contiene una sintetica esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:

- a) l'elenco dei componenti presenti;
- b) l'elenco della documentazione e/o dei pareri acquisiti agli atti;
- c) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dal **Nucleo V.I.A.**

- 5) Il verbale è sottoscritto dal Segretario verbalizzante, dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera, dal Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate e da tutti i componenti.

Art. 9

PROCEDURA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ASSOCIATO VIA nelle fasi e attività della verifica di assoggettabilità a VIA

- 1) Il proponente di un progetto, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, richiede l'avvio della procedura, mediante pec, all'Ufficio Associato VIA dell'Unione Valdera e al Comune interessato dall'intervento allegando la documentazione di cui alla L.R.T. 10/2010.
- 2) Entro cinque giorni dal deposito della domanda, il **Nucleo V.I.A.**, in collaborazione con l'ente territorialmente interessato, verifica la completezza della documentazione di cui al D.lgs 152/2006 e la L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii e l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 14 del presente Regolamento. Qualora la documentazione risulti incompleta l'Ufficio Associato VIA richiede al proponente, entro lo stesso termine, la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione. L'Ufficio Associato VIA provvede a pubblicare lo studio preliminare sul proprio sito internet istituzionale e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito internet richiedendo i contributi istruttori.
- 3) Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Associato VIA in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
- 4) Il **Nucleo V.I.A.**, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente eseguite in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi con richiesta delle necessarie integrazioni.
- 5) L'Autorità Competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, il **Nucleo V.I.A.** può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'Ufficio Associato VIA comunica tempestivamente per iscritto al

proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine il **Nucleo V.I.A.** può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

- 6) Qualora l'Autorità Competente stabilisca di non assoggettare il progetto alla procedura di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. Pertanto l'Autorità Competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dell'Autorità Competente.
- 7) Qualora l'Autorità Competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

Art. 10

PROCEDURA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ASSOCIATO VIA nelle fasi e attività della procedura di VIA

- 1) Il proponente di un progetto, sottoposto a procedura di VIA, richiede l'avvio della procedura, mediante pec, all'Ufficio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera e al Comune interessato dall'intervento allegando la documentazione di cui alla L.R.T. 10/2010.
- 2) Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA il **Nucleo V.I.A.** verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'Ufficio Associato VIA richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte del **Nucleo V.I.A.** nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
- 3) La documentazione di VIA è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, sul sito web dell'autorità competente. L'Ufficio Associato VIA comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e



comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

- 4) Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Associato VIA, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'Ufficio Associato VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
- 5) Qualora all'esito della consultazione, ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, il **Nucleo V.I.A.**, entro i venti giorni successivi e per una sola volta stabilisce un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente il **Nucleo V.I.A.** può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
- 6) L'Ufficio Associato VIA, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'Ufficio Associato VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
- 7) Tutta la documentazione afferente il procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.
- 8) Il **Nucleo V.I.A.** valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, il **Nucleo V.I.A.** procede comunque alla valutazione del presente articolo.



- 9) Il Responsabile dell'Ufficio Associato recepisce il parere espresso dal **Nucleo V.I.A.** e lo trasmette all'Autorità Competente che emette il provvedimento conclusivo con propria deliberazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione Valdera e sul BURT.
- 10) Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, salvo rinvii di cui ai commi precedenti, l'Autorità Competente, su parere tecnico del **Nucleo V.I.A.**, approva il provvedimento finale.
- 11) Il Comune interessato dovrà provvedere alla pubblicazione del provvedimento conclusivo sul proprio sito web.

Art. 11

PROCEDURA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ASSOCIATO VIA nelle fasi e attività della procedura di VIA postuma

- 1) L'articolo 43 comma 6 della legge della L.R.T. n.10/2010 stabilisce che *"le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA sono soggette alle procedure di VIA"*.
- 2) Il proponente di un progetto, sottoposto a procedura di VIA postuma, richiede l'avvio della procedura, mediante pec, all'Ufficio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera e al Comune interessato dall'intervento allegando la seguente documentazione in conformità alla D.G.R.T. n. 931 del 22/07/2019:
 - a) la descrizione e la rappresentazione grafica e cartografica delle opere e delle attività così come esistenti, sviluppate con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo studio di impatto ambientale. Nell'ambito dello studio di impatto ambientale, per l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti il proponente può fare riferimento agli elementi ricavati dai dati di monitoraggio raccolti con riferimento alle attività esistenti;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati al comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 152/06;
 - e) l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R.T. 10/2010;
 - f) dallo studio di incidenza (eventuale);
 - g) l'esame delle ricadute socio economiche sul territorio (art. 50 comma 3 della L.R.T. 10/2010);
 - h) ogni altro documento ritenuto utile ai fini dello svolgimento del procedimento.
- 3) Entro quindici giorni dal deposito della domanda, il **Nucleo V.I.A.** verifica la completezza della documentazione di cui alla L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii e l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 14 del presente Regolamento e individua le Amministrazioni e le Autorità interessate al procedimento. La riunione termina con la compilazione di un verbale firmato dai membri del **Nucleo V.I.A.**



- 4) Qualora la documentazione risulti incompleta l'Ufficio Associato VIA richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata.
- 5) L'Ufficio Associato VIA, entro sette giorni, formula la richiesta dei pareri a tutte le Amministrazioni e le Autorità interessate al procedimento per mezzo della Conferenza di Servizi istruttoria asincrona semplificata ai sensi ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 6) L'Unione Valdera ed il Comune interessato garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione inerente il progetto sottoposto alla procedura. Sul sito web dell'Unione Valdera vengono pubblicati: l'oggetto dell'intervento, il proponente e i documenti relativi al progetto.
- 7) Entro i termini di cui alla deliberazione della Regione Toscana n. 931 del 22/07/2019 "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii", dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni alla struttura operativa, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.
- 8) In assenza di richieste di modifiche e/o integrazioni al progetto il **Nucleo V.I.A.**, tenuto conto dei pareri da parte degli enti competenti in materia ambientale, si esprime sull'eventuale assoggettabilità del progetto a VIA postuma. In casi di procedura di VIA postuma il **Nucleo V.I.A.** esprime il proprio parere.
- 9) In caso di richieste di modifiche e/o integrazioni il Comune/Proponente controdeduce o integra il progetto entro 30 giorni dalla data di conclusione conferenza dei servizi. In tal caso, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata.
- 10) L'ufficio associato VIA, ricevuta la documentazione dal Comune/Proponente indice nuovamente una conferenza dei servizi asincrona semplificata ai sensi ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i., con tutte le amministrazioni interessate al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto per l'accettazione delle controdeduzioni apportate dal proponente. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza semplificata, si verificasse un dissenso o venissero indicate condizioni o richieste di modifiche progettuali che rendano necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni si terrà, successivamente, l'eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14 ter, legge n. 241/1990.



- 11) Allo scadere dei termini della conferenza semplificata, il **Nucleo V.I.A.**, tenuto conto dei pareri finali pervenuti da parte degli enti competenti in materia ambientale, si esprime sull'assoggettabilità del progetto a VIA postuma. In casi di procedura di VIA postuma il **Nucleo V.I.A.** esprime il proprio parere. La riunione termina con la compilazione di un verbale firmato dai membri del **Nucleo V.I.A.**
- 12) Il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui la struttura operativa non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura operativa, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.
- 13) Il Responsabile dell'Ufficio Associato recepisce il parere espresso dal **Nucleo V.I.A.** e lo trasmette all'Autorità Competente che emette il provvedimento conclusivo con propria deliberazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione Valdera e sul BURT.
- 14) L'Ufficio Associato VIA trasmette l'atto al Comune interessato dal progetto.
- 15) Il Comune interessato dovrà provvedere alla pubblicazione del provvedimento conclusivo sul proprio sito web.

Art. 12

MODIFICHE DI PRESCRIZIONI

- 1) Nel caso in cui il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso il Comune in cui viene eseguito l'intervento e l'Ufficio Associato VIA.
- 2) La documentazione allegata all'istanza è la seguente:
 - a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;
 - b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 104/2017;
 - c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa, con riferimento a quanto segue:
 - la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;
 - se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
 - se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;



- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.
- 3) Conclusa l'istruttoria l'Ufficio Associato VIA segue le procedure riportate nell'art. 9 e seguenti del presente regolamento ove l'Autorità Competente ritenga la modifica sostanziale.
 - 4) L'Autorità Competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.
 - 5) Per le ulteriori fasi della procedura di VIA si fa riferimento agli artt. 55, 57 e 58 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

Art. 13

Provvedimento autorizzatorio unico

- 1) Il procedimento coordinato, finalizzato all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del D.Lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell'esito favorevole dell'istruttoria di VIA e ne integrano le conclusioni.
- 2) Per i fini di cui al c. 1 si fa riferimento all'art. 73 bis della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

Art. 14

Oneri istruttori

- 1) Per gli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R.T. 10/2010, l'Unione di Comuni della Valdera applica le medesime tariffe applicate dalla Regione Toscana per le procedure di propria competenza, secondo quanto previsto dalla DGR 1196/2019. In particolare, la tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale è pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare. Il versamento dei suddetti oneri istruttori da allegare all'istanza, dovrà essere eseguito con le modalità indicate nella pagina dedicata del sito web dell'Unione Valdera.
- 2) Per la modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare si applica quanto previsto dalla citata DGRT 1196/2019.



Art. 15
Modulistica

1. Per quanto riguarda la modulistica da presentare si rimanda al sito web dell'Unione Valdera, all'indirizzo <https://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/funzioni-urbanistiche-associate/2506>, ove sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze delle procedure di VIA ed agli avvisi al pubblico.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.